

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE BASILICATA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE BASILICATA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, a seguito dell'abrogazione della Legge n° 9/99 e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo sul diritto dovere all'istruzione, di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Basilicata, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1

Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, nonché dalla Legge Regionale n° 12/98 sul sistema di formazione professionale, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di cultura generale di base e competenze tecnico professionali, anche al fine dei passaggi tra il sistema della formazione e quello dell'istruzione.

Articolo 2
Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'art.1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale anche con l'obiettivo di prevenire e recuperare l'abbandono scolastico, sono caratterizzati da percorsi di formazione professionale triennali, a conclusione dei quali i giovani conseguono un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, nonché crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. Alla frequenza dei predetti corsi sono ammessi anche i giovani di 16 e 17 anni in possesso della licenza media che, previo accertamento dei crediti formativi acquisiti, possono accedere anche ad anni successivi al primo.

Articolo 3
Organizzazione didattica

1. I percorsi di cui all'art.1 sono svolti dalle Agenzie Provinciali per la Formazione, istituite ai sensi della Legge Regionale n°12/1998 ed accreditate dalla Regione Basilicata, sulla base di specifiche intese concluse con le istituzioni scolastiche di II grado.

2. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6, sono stabiliti i criteri e le modalità per la stipula delle intese di cui al comma 1.

3. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n.275.

4. Nell'attuazione di modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Basilicata si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Art.4
Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Basilicata s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, pari a euro 161.269,82 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a euro 1.264,519 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

2. La Regione Basilicata si impegna ad integrare le risorse di cui al comma 1 con altre proprie, individuate nell'ASSE III, Misura III.1.A.2 del Piano degli interventi di politiche attive della Formazione e del Lavoro per l'anno 2003 (D.G.R. n. 837 del 13/05/2003), pari a €5.940.419,2, per interventi di "Azione di Orientamento, Progettazione, informazione, consulenza e formazione" e "Progetti obbligo formativo, qualifiche o attività specifica, formazione connessa all'apprendistato e percorsi modulari, anche mediante apposite forme di agevolazione per gli apprendisti in obbligo formativo", attuati mediante delega alle Province di Potenza e Matera e con affidamento diretto a seguito di valutazione di ammissibilità a finanziamento.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Basilicata e l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Basilicata, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti;
- d) la definizione e realizzazione di misure di accompagnamento e di sistema ai percorsi.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 24 luglio 2003

PER LA REGIONE BASILICATA	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
F.to Cataldo Collazzo	F.to Valentina Aprea	F.to Pasquale Viespoli